



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ORDINANZA SINDACALE N. 24 / 2025

OGGETTO: CASO SOSPETTO DI CHIKUNGUNYA PROVVEDIMENTI URGENTI PER ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE IN VIA AOSTA 52

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;

PRESO ATTO CHE:

- in data il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia (nota protocollata il 28/08/2025 con n. 17280) ha comunicato che nel territorio del Comune di Casalgrande si è manifestato un **sospetto caso** di febbre virale, denominata **Chikungunya**, trasmessa dalla zanzara tigre, febbre tipica delle aree tropicali e di fastidioso sviluppo sintomatologico ma di esito non letale;
- nella comunicazione si richiede al Sindaco l'attivazione del "protocollo straordinario" di disinfestazione per il caso sospetto di **Chikungunya** in prossimità del luogo frequentato dal caso individuato in via Aosta 52 a Casalgrande;

CONSIDERATO al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RICHIAMATE le indicazioni impartite dalla Regione Emilia Romagna attraverso lo specifico "*Piano di sorveglianza delle arbovirosi – anno 2025*", approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 518 del 07/04/2025, che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri in area densamente abitata dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, a carico della Pubblica Amministrazione;

VALUTATO che la successione ottimale degli interventi da eseguire indicata dal suddetto Piano e anche riportata dalla comunicazione del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica è la seguente:

- adulticidi alle prime luci dell'alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi;
- adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai larvali in aree private (porta-porta);
- contestuale ripetizione del trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche.

RILEVATO CHE:

- sono presenti aree pubbliche stradali e di parcheggio;
- sono presenti aree private, quali aree cortilive e giardini;
- l'area d'intervento la quale comprende i seguenti civici:
 - via Aosta civici 52-54-56-58-60- 70-72
 - via Aosta civici 4-6-8-10-11-15-17
 - via Statale civici 26-28-28 A
 - via Statale civico 21
 - via Statale civico 32 (carrozzeria Braglia)

RICHIAMATA la Determina n. 233-2025 di affidamento alla Bioecology srl di Cavriago (RE) , in cui si prospetta l'entrata in servizio entro 24 ore dall'emergenza sanitaria segnalata da USL per l'attivazione tempestiva degli interventi straordinari nel caso di presenza di casi di febbre chikungunya o dengue;

DATO ATTO che:

- si è provveduto a comunicare alla ditta incaricata Bioecology srl la segnalazione trasmessa dall'Agenzia USL di Reggio Emilia Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene e Sanità Pubblica per l'attivazione del "protocollo straordinario" di disinfestazione in merito al caso sospetto di **Chikungunya** in via Aosta 52 ;
- il "protocollo straordinario" prevede una disinfestazione articolata in tre fasi che devono essere condotte in modo sinergico: trattamento adulticida, trattamento



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

larvicida, rimozione dei focolai larvali.

La successione ottimale con cui questi trattamenti devono essere condotti è la seguente:

- adulticidi alle prime luci dell'alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi;
- adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai larvali in aree private (porta-porta);
- contestuale ripetizione del trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche;

RITENUTO che sussistano, per l'adozione del presente provvedimento ragioni di celerità e di urgenza per l'emergenza sanitaria riscontrata nell'area citata;

Viste:

- la Legge n.833/1978 smi;
- l'art.7 bis e 50 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- l'art. 5 della L.R. n.19/1982;
- art.344 del T.U. Leggi Sanitarie;
- il R.D. 27 luglio 1934, n.1265
- DGR ER n.280 del 03/03/2008;

In considerazione di tutto ciò,

ORDINA

1. **a tutti i Residenti, Amministratori condominiali, Operatori commerciali, Gestori di attività' produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità' di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa, di:**
2. permettere l'accesso agli addetti della ditta Biecology srl, incaricati dall'Amministrazione Comunale alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata;
3. chiudere l'accesso al prato comunale nella zona del Palakeope come da delimitazione e cartellonistica apposta sul luogo fino al termine di fine dell'emergenza sanitaria per consentire i trattamenti necessari da parte della Biecology srl, ed evitare contestualmente interferenze con la pubblica cittadinanza;
4. di dar corso, da parte della Biecology srl, al "protocollo straordinario" di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

disinfestazione nell'area, nelle seguenti zone:

- via Aosta civici 52-54-56-58-60- 70-72
- via Aosta civici 4-6-8-10-11-15-17
- via Statale civici 26-28-28 A
- via Statale civico 21
- via Statale civico 32 (carrozzeria Braglia)

ORDINA INOLTRE

di attenersi a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;

di affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi d'ingresso dei corpi scala (o porte di accesso) delle abitazioni o degli edifici extra residenziali;

PRECAUZIONI DA ADOTTARE:

- durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico.

In seguito al trattamento **SI RACCOMANDA** di:

- rispettare un intervallo di 15 (quindici) giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

**NEL CASO IN CUI GLI ACCERTAMENTI DI LABORATORIO DIANO ESITO NEGATIVO
I TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE SARANNO SOSPESI**



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune per 30 giorni e nel sito Web del Comune;

AVVERTE

- che contro la presente ordinanza è ammesso Ricorso al Prefetto nel termine di 30 (tenta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà' all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra Euro 25,00 (venticinqueeuro/00) ed Euro 500,00 (ciquecentoeuro/00) ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs. n.267/2000 smi;

DISPONE CHE

- l'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: al, l'Azienda USL di Reggio Emilia, Comando della Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- il presente provvedimento sia inviato all'Azienda USL di Reggio Emilia, al Comando della Polizia Locale e alla Bioecology srl

RENDE NOTO CHE

- ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. n° 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il dott. Geol. Andrea Chierici

SI COMUNICA

che per informazioni si può contattare l'ufficio Ambiente del comune di Casalgrande
Tel n. 0522-99.85.95 (orario lun-merc-ven 8,30-14,30, mart-giovedì 8,30-18,00) E-mail: a.chierici@comune.casalgrande.re.it

Lì, 29/08/2025

IL SINDACO

DAVIDDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)